



## ORDINANZA n. 89

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla Ordinanza n.50/2019.Disposizioni per la vivibilità delle zone turistiche e residenziali.

### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che con precedenti ordinanze sindacali e da ultimo con ordinanza n. 50 del 23 aprile 2019 adottata a tutela della vivibilità dei centri urbani e della quiete pubblica e nel contemperamento fra l'interesse allo svolgimento di attività ludiche musicali e di intrattenimento nelle zone di interesse turistico e l'ulteriore interesse non meno meritevole di tutela, di garantire a turisti e residenti la tranquillità del riposo notturno, si è disposto tra l'altro per i pubblici esercizi di nuova apertura il divieto di svolgere trattenimento pubblico di cui all'art.69 del TULPS in locali che sfruttano dehors o altre strutture amovibili su suolo pubblico, ancorché insonorizzate, stabilendo il rigetto di eventuali segnalazioni certificate di inizio attività di intrattenimento musicale e danzante, nonché per i pubblici esercizi già aventi titolo, l'obbligo di adeguarsi agli orari di cessazione dell'attività musicale e danzante stabiliti nelle ordinanze n.160 e 161 del 14.07.2010.

**RITENUTO** di dover confermare le disposizioni adottate mediante le richiamate precedenti ordinanze estendendo altresì a tutela della quiete pubblica, le previsioni e i divieti di cui all'ordinanza n.50 del 23 aprile 2019 a tutti i pubblici esercizi inclusi quelli di tipologia C ancorché autorizzati ex art 68 TULPS e comunque a tutte le tipologie di locali che si avvalgono di strutture per la cui installazione è prevista o risulta rilasciata concessione di suolo pubblico.

**VISTA** la legge 18 aprile 2017 n.48 di conversione del D.l. 20 febbraio 2017 n.14 recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città* ed in particolare l'Art.9 che contiene *Misure a tutela del decoro di particolari luoghi* ed il comma 3 della stessa disposizione con riferimento ai luoghi interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibiti a verde pubblico.

**VISTO** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTI** gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

ORDINA

1) a tutela della quiete pubblica, le previsioni e i divieti di cui all'ordinanza n.50 del 23 aprile 2019 sono estese a tutti i pubblici esercizi inclusi quelli di tipologia "C"- ancorché autorizzati ex art 68 TULPS- e comunque a tutte le tipologie di locali che si avvalgono di strutture per la cui installazione è prevista o risulta rilasciata concessione di suolo pubblico.


3) Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 ad Euro 5000 ai sensi dell'art.5 lettera d) del Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di Regolamenti comunali e di Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.36/03 salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli art.650 e 659 C.P. In caso di reiterazione della condotta per le violazioni di cui al punto 3 della presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni relative alla sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni già prevista dall'ordinanza 50/2019.

4) Restano in vigore tutte le precedenti ordinanze a tutela della quiete pubblica e della vivibilità dei centri urbani ancorché non espressamente richiamate dalla presente ordinanza, nelle parti in cui non contrastano con essa.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Ischia, dalla Residenza Municipale

28. GIUGNO 2019



Il Sindaco  
Dott. Vincenzo Ferrandino

